

Decreto-legge recante misure urgenti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sommaro

TITOLO I ULTERIORI MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3
ART. 1 (FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)	3
ART. 2 (POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DEL MINISTERO DELLA SALUTE)	4
ART. 3 (POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE)	6
ART. 4 (DISCIPLINA DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE)	8
ART. 5 (INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI).....	9
ART. 6 (REQUISIZIONI IN USO O IN PROPRIETÀ).....	10
ART. 7 (ARRUOLAMENTO TEMPORANEO DI MEDICI E INFERMIERI MILITARI).....	12
ART. 8 (POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SANITÀ MILITARE)	15
ART. 9 (POTENZIAMENTO RISORSE UMANE DELL'INAIL)	17
ART. 10 (DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE CONTINUITÀ ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DI RICERCA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ).....	18
ART. 11 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)	19
TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO	21
CAPO I ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.....	21
ART. 12 (NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO)	21
ART. 13 (TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA)	23
ART. 14 (TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO)	24
ART. 15 (NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA).....	25
CAPO II NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E PROROGA TERMINI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE	26
ART. 16 – IPOTESI 1 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19)	26
ART. 16 – IPOTESI 2 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19)	29
ART. 17 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19)	32
ART. XXXX (BONUS BABY SITTING) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA	33
ART. XXXX (CONGEDO PARENTALE) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA	34
ART. XXXX (CAREGIVER FAMILIARE) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA	35
ART. 18 (MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO)	36
ART. 19 (PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL'ANNO 2020)	38
ART. 20 (PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL)	39
ART. 21 (PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE)	40
ART. 22 – IPOTESI 1 (MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA)	41
ART. 22 – IPOTESI 2 (MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA)	42
ART. 23 (PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI).....	43
TITOLO III MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE	44
CAPO I SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO.....	44
ART. 24 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)	44

ART. 25 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR).....	46
ART. 26 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB)	47
ART. 27 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II)).....	49
ART. 28 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE).....	50
ART. 29 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI")	51
CAPO II MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ.....	52

Titolo I
Ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Art. 1
(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2020, sono incrementate le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Relazione illustrativa

L'articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte, dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Relazione tecnica

Per l'attuazione dell'articolo 1, **i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dell'importo di 100 milioni di euro.**

A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. [DA VALUTARE]

Art. 2***(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)***

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, mediante corrispondente aumento dei posti previsti nelle procedure concorsuali già avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per le medesime finalità del comma 1, il Ministero della salute è altresì autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, dall'articolo 30, comma 2-bis, e dall'articolo 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 30 unità di personale non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario amministrativo mediante mobilità volontaria o utilizzo di idonei in graduatorie concorsuali in vigore presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area III.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l'emergenza sanitaria in atto, oltre a generare la necessità di una rapida risposta in termini di personale sanitario addetto direttamente ai controlli sanitari, ha messo in luce l'esigenza di un potenziamento strutturale delle articolazioni territoriali del Ministero della salute, anche in considerazione degli effetti del processo di globalizzazione in atto, a garanzia dell'efficacia delle operazioni di controllo su merci e alimenti e, quindi, a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico italiano.

Non è superfluo evidenziare che gli Uffici periferici del Ministero, attraverso l'espletamento delle attività rese a richiesta ed utilità dei privati come previste dalla normativa vigente, assicura notevoli entrate all'erario.

Grazie all'aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno e che sia soddisfatto, almeno in parte, il bisogno straordinario di professionalità sanitarie, cui, allo stato, si fa fronte ricorrendo all'esterno.

Relazione tecnica

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 6.015.310,76, per l'anno 2020, e di euro 9.329.771,51, a decorrere dall'anno 2021.

Per il calcolo degli oneri, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, di imminente entrata in vigore, mentre per le unità di personale amministrativo, del valore medio retributivo relativo alla posizione economica F4. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie, considerato che l'attuale organico risulta sostanzialmente saturo e che, pertanto, è previsto un corrispondente incremento della vigente dotazione organica, sono incrementati i pertinenti fondi risorse decentrate del Ministero della salute.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di giugno, per un onere pari a 7/12 dell'onere a regime.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale e per le competenze accessorie del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati, in deroga ai limiti posti dalle disposizioni vigenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IPOTESI COSTO ANNUO LORDO PER AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA			TOTALE
UNITA'	58		
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI fascia S5 (Conteggio approssimativo con applicazione del nuovo contratto)	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUO LORDO	
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66	
IVC	303,16	17.583,28	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	7.500,00	435.000,00	
riduzione posizione variabile	-1.050,00	-60.900,00	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE S2	9.200,00	533.600,00	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	5.845,00	339.010,00	
TOTALE ANNUO LORDO	75.535,27	4.381.045,66	
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	28.176,98	1.634.265,10	
COSTO TOTALE ANNUO COMPRESIVO DI ONERI	103.712,25	6.015.310,76	6.015.310,76
UNITA'	29		
TECNICI SANITARI AIII F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	
STIPENDIO PER 13 MENSILITA'	17.166,50	497.828,50	
IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	6.982,95	202.505,55	
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	2.772,72	80.408,88	
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	26.922,17	780.742,93	
accessori			
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	52.714,46	
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	238.506,44	
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.616,50	394.878,37	
COSTO TOTALE ANNUO COMPRESIVO DI ONERI	50.580,77	1.466.842,20	1.466.842,20
UNITA'	30		
FUNZIONARI AMMINISTRATIVI AREA III F4 (mobilità, utilizzo graduatorie)	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	
STIPENDIO PER 13 MENSILITA'	21.750,56	652.516,80	
IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	7.194,85	215.845,50	
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	3.370,44	101.113,20	
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	32.315,85	969.475,50	
accessori			
FUA 2016 pagato nel 2018	1.865,50	55.965,00	
ART.7 2016 pagato nel 2018	10.846,34	325.390,20	
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	16.559,59	496.787,85	
COSTO TOTALE ANNUO COMPRESIVO DI ONERI	61.587,28	1.847.618,55	1.847.618,55
TOTALE GENERALE DI SPESA ANNO 2021			9.329.771,51

Art. 3

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
 - a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
 - b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerge l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

La diffusione del COVID-19 interessa l'intero territorio nazionale; il numero dei contagiati e dei ricoverati presso le strutture ospedaliere e, in particolare, in terapia intensiva aumenta esponenzialmente.

Al fine di preparare una risposta adeguata ad un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 2020, il Ministero della salute con circolare del 1° marzo 2020, avente ad oggetto: "*Incremento disponibilità posti letto del servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19*", ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di predisporre, con urgenza, un Piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020.

Onde consentire l'incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 della presente disposizione consente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del successivo comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende

sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi di cui all'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo.

In altri termini, in considerazione del contesto emergenziale, si rinuncia, temporaneamente, ad avvalersi di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richiesti per l'accreditamento, senza rinunciare alle garanzie assicurate da strutture, che munite dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, operano, attualmente, nel privato.

Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente decreto.

Il comma 4, prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Con tale disposizione, si intende prevenire l'insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che, naturalmente, non potranno neanche rivendicare un diritto all'accreditamento.

Relazione tecnica

Per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, i cui oneri non è possibile quantificare con precisione, è autorizzata la spesa complessiva di 191.500.000 euro per l'anno 2020.

Agli oneri in questione si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il 2020.

Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4***(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)***

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

Relazione illustrativa

Con tale disposizione si provvede ad introdurre norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

Laddove necessario, si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nelle strutture accreditate ed autorizzate.

La previsione ha un carattere che può definirsi residuale e di chiusura del sistema delineato per l'emergenza, con la specifica norma contenuta nel comma 3.

Relazione tecnica

All'attuazione dell'articolo 4, comma 2 - che prevede la possibilità di realizzare opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per la realizzazione di aree sanitarie temporanee -, per la quale non è possibile allo stato provvedere a una esatta quantificazione, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.

Per procedere con la dovuta tempestività al conferimento delle risorse in questione, in un'ottica di semplificazione, si provvede in deroga al complesso meccanismo disegnato dal menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Nello specifico, si dispone che le risorse siano assegnate con decreto direttoriale del Ministero della salute.

Art. 5***(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)***

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
2. Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia di cui al comma 1, definisce e avvia la misura di cui al medesimo comma, nonché specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
3. L'Agenzia di cui al comma 1 è autorizzata a erogare i finanziamenti di cui al medesimo comma anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
4. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede che Invitalia s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, sia autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19.

Il Dipartimento della Protezione Civile sentita l'Agenzia definisce le modalità di attivazione e gestione dell'agevolazione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione.

Relazione tecnica

Per l'attuazione delle misure di cui al comma precedente è autorizzata, a favore di Invitalia s.p.a., la spesa di 50 milioni di euro.....

Art. 6**(Requisizioni in uso o in proprietà)**

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, la requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.
5. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:
 - a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
 - b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.
6. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 4.
7. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 5, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 5.
8. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
9. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 8, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente

indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

10. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del Prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie. Si tratta di disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.

Relazione tecnica

Allo stato, non è possibile effettuare una stima dei costi connessi all'erogazione degli indennizzi per la requisizione.

Per fronteggiare tali oneri....

Art. 7***(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)***

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 45;
- b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
- c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
- d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
- e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale di cui al comma 1 è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Relazione illustrativa

~~Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento], che consentono alla Difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale, pertanto, rinforzare temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell'ordinamento militare. In particolare, a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (artt. 937, comma 2, 988, 1799 del COM).~~

Le predisposte procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, della analoga procedura utilizzata per la costituzione della c.d. "riserva selezionata", la cui disciplina discende dall'articolo 674, comma 5, e 987 del Codice dell'ordinamento militare, per l'acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all'estero.

Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Relazione tecnica

Gli oneri per il reclutamento straordinario del personale sanitario (n. 120 Ufficiali Medici in Ferma Prefissata e n. 200 Marescialli delle professioni sanitarie in ferma) sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario spettante in base al grado. Al personale in parola è stato attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 1795 del COM per gli Ufficiali mentre per il personale sottufficiale è stato considerato il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020; pertanto, i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)								
Unità immissioni straordinarie	120	120								
Costo Medio Unitario Annuo	48.662,14	48.662,14								
Totale Onere Ufficiali	4.136.281,90	1.703.174,90								
Progressione di carriera Marescialli	M.llo	M.llo								
Unità immissioni straordinarie	200	200								
Costo Medio Unitario Annuo	45.230,75	45.230,75								
Totale Onere Marescialli	6.407.689,58	2.638.460,75								
Totale Onere complessivo	10.543.971,48	4.341.635,32								

Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla "riserva selezionata" (n. 80 Ufficiali Medici), in aggiunta a quelli previsto dall'art. 12 della legge 160 del 2019, sono stati calcolati moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario spettante in base al grado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stato attribuito pertanto il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Progressione di carriera Ufficiali	Cap.	Cap.								
Unità immissioni straordinarie	60	60								
Costo Medio Unitario Annuo	60.121,88	60.121,88								
Totale Onere complessivo	2.555.179,90	1.052.132,90								

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 7 ammontano per l'anno 2020 a euro 13.099.151,38 e per l'anno 2021 a euro 5.393.768,22.

Per l'anno 2020, si provvede così come indicato *sub* articolo 8.

Agli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 7, pari a euro 5.393.768,22, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8**(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)**

1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.
2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

Relazione illustrativa

Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19, che richiede un potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.

Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario:

- acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva;
- acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento;
- acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati;
- acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario;
- acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Scopo della disposizione è, pertanto, l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali ad hoc destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.

Relativamente al comma 2, per la produzione e l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze.

Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l'opportunità di avvalersi dello SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi dell'influenza A(H1N1) (c.d. influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo Stabilimento alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

Relazione tecnica

Gli oneri finanziari, di cui al comma 1, per il potenziamento della sanità militare ammontano a 34,6 milioni di euro e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- 20 M€ per n. 2 ospedali da campo *role 2 advanced*, con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
- 4 M€ per approvvigionamento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai *role 2* già disponibili;
- 1,5 M€ per approvvigionamento di macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali);
- 0,4 M€ per la realizzazione di n. 6 posti letto;
- 0,5 M€ per acquisto di materiale igienizzante;
- 0,9 M€ per acquisto n. 6 ambulanze di biocontenimento (€ 150.000 x 6);

- 3,3 M€ per l'acquisto immediato di n. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x 100.000);
- 1,5 M€ per acquisto di sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili 10 (75.000 euro x 10) e per elitransporto 10 (60.000 euro x 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro x 3= 150.000 €);
- 2 M€ per acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- 0,5 M€ per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a circa euro 20. Lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000 euro consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 litri che si possono realizzare in due mesi lavorativi.

Per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, nonché limitatamente all'anno 2020, delle misure di cui all'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 48.403.151,38, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno.

Art. 9**(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)**

1. Con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Relazione illustrativa

Con tale disposizione si consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in 12.494.365 euro, si provvede, nell'ambito del bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a valere sugli stanziamenti previsti per le assunzioni di personale, ivi compresi quelli relativi alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.961.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Gli oneri sono quantificati come segue.

QUADRO/PROFILO	STIPENDIO TABELLARE	TREDICESIMA	STIPENDIO TABELLARE (x 13 ^a mensilità)	IVC ANNUALE (x 13 mensilità)	INDENNITA' DI ENTE (quota a carico del bilancio x 12 mensilità)	TOTALE TRATTAMENTI FONDAMENTALE	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO FONDAMENTALE (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO FONDAMENTALE LORDO ONERI RIFLESSI	TRATTAMENTO ACCESSORIO	ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO ACCESSORIO (38,38%)	TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO LORDO ONERI RIFLESSI	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO LORDO ONERI RIFLESSI	NUMERO DIPENDENTI DA ASSUMERE	COSTO COMPLESSIVO
MEDICI livello TP	34.854,28	2.777,89	37.632,17	252,85	-	37.885	14.540	52.425	33.183	12.736	45.919	98.344	200	19.668.816
PERSONALE sanitario AREA C	22.314,45	1.839,54	24.173,99	169,22	501,00	24.844	9.535	34.379	13.600	5.220	18.820	53.199	100	5.319.914
												TOTALE ANNUO	300	24.988.730
												TOTALE GENERALE PER SEI MESI	300	12.494.365

Art. 10***(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)***

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000

2. Il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in comando o distacco presso l'Istituto superiore di sanità mantiene, ove più favorevole, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, in godimento.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede che per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000

Il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in comando o distacco presso l'Istituto superiore di sanità mantiene, ove più favorevole, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, in godimento.

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, quantificati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite dell'importo pari a 100 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 6.015.310,76, per l'anno 2020, e di euro 9.329.771,51, a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale e per le competenze accessorie del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati, in deroga ai limiti posti dalle disposizioni vigenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Per l'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 191.500.000 di euro per l'anno 2020, al cui onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. All'attuazione dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 3, comma 3, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 237 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata, a favore dell'Agenzia di cui al medesimo comma, la spesa di 50 milioni di euro,
6. Per l'attuazione dell'articolo 6 (requisizioni)....
7. Per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, nonché, limitatamente all'anno 2020, delle misure di cui all'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di euro 48.403.151,38, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Agli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo 7, pari, per l'anno 2021, a euro 5.393.768,22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a 12.494.365 euro, si provvede, nell'ambito del bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a valere sugli

stanziamenti previsti per le assunzioni di personale, ivi compresi quelli relativi alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.961.500 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, quantificati in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.

Titolo II Misure a sostegno del lavoro

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 12

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per un periodo massimo di nove settimane.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del predetto decreto legislativo, nonché, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. All'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 148 del 2015.
4. Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. **Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.**
6. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Relazione tecnica

L'articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà).

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

- 4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO. Pertanto, la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 25% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese.
- 6,5 milioni (di cui 1,5 Tutelati da Fondi sostitutivi) di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente la situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali. La maggiore spesa per il FIS per il 2020, per quanto attiene l'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, viene

quantificata incirca 361 milioni di euro di cui 221 milioni di prestazione e 140 milioni di contribuzione correlata alla prestazione. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte del 40% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata è di 1,5 mesi.

Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a 15 sono stati fissati gli stessi limiti del 40% delle aziende richiedenti, con ciascuna il 40% dei dipendenti coinvolti dalla richiesta di assegno ordinario. Anche in questo caso è stata ipotizzata una durata media della prestazione pari a 1,5 mesi. In dette condizioni la prestazione viene interamente coperta dall'accantonamento dei risultati anni precedenti. L'abolizione dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificata, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in circa 99 milioni di euro divisa in 66 milioni di prestazione e 33 milioni di correlata. Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS, per la quota che dovesse eccedere le disponibilità dei fondi stessi, sono state applicate le stesse ipotesi fatte in precedenza: 40% delle aziende, 40% di dipendenti per azienda e 1,5 mesi di durata media della prestazione. L'applicazione di dette ipotesi comporta il raggiungimento di quei livelli di spesa che comporterebbero l'esaurimento dell'attivo di ciascuna gestione, per cui il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in circa 15 milioni di euro divisa in 10 milioni di prestazione e 5 milioni di correlata.

Per quanto riguarda i fondi di solidarietà alternativi, non gestiti dall'INPS, è stato valutato un importo di circa 19 milioni di euro di cui 12 milioni di prestazione e 7 milioni di contribuzione correlata alla prestazione. A detta valutazione si è giunti con ipotesi da considerarsi ampiamente di massima, visto che non sono giunte ai nostri uffici informazioni circa lo stato patrimoniale dei fondi in questione.

Art. 13***(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)***

1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 12 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra trattamento straordinario di integrazione salariale e trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 12 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Relazione tecnica

L'interruzione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 25% e una durata media della prestazione pari a 1 mese.

Art. 14***(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)***

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 12 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 12 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Relazione tecnica

L'onere è ricompreso nelle valutazioni riguardanti l'assegno ordinario di cui all'art. 12

Art. 15**(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)**

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di xxxxx a valere sulle risorse XXX, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le Regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione dei predetti trattamenti. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alle Regioni e Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni e Province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

4-bis. I trattamenti di cui al comma 1 destinati alle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono trasferiti ai rispettivi fondi di solidarietà bilaterale del Trentino e dell'Alto Adige costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.148 del 2015.

5. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Relazione tecnica

L'articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di lavoratori (compresi gli agricoli) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.259,7 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 50% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese.

Si fa presente in ogni caso che la norma proposta prevede una spesa nel limite dei residui delle risorse non utilizzate nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni.

Capo II
Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e proroga termini domande di disoccupazione

Art. 16 – IPOTESI 1

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a dodici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 30 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
6. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il diritto di cui al presente comma è riconosciuto anche alle lavoratrici gestanti il cui stato sia certificato dal medico specialistico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che scelgono di astenersi al di fuori dei casi di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e non è computato nei periodi di congedo di maternità ivi previsti.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1 e 3 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare

per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Per accedere all'indennità di cui ai commi 1 e 3 ovvero al bonus di cui al comma 8, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall'INPS indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di XXXX milioni di euro annui per l'anno 2020.

11. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e all'INPS.”.

Relazione tecnica

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 12 giorni. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una **fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 10**.

L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 30% della retribuzione di riferimento per retribuzioni fino a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, e al 30% per retribuzioni superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro e sulla base delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 50%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 30%;
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori da superiori a 60.000 euro: 15%;
- Lavoratori autonomi: 30%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 30%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher **di importo pari a 600 euro** complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congedo.

- Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni**

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori autonomi**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;

- aliquota contributiva IVS:24%.

- **Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dal presente articolo 5:

Emergenza COVID-19

Onere derivante dalla concessione per 10 giorni del congedo parentale differenziato per classi di retribuzioni o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale				Voucher		Totale	
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Lavoratori dipendenti privati	1.131.141	229,7	252,7	482,4	125.682	75,4	1.256.823	557,8
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	97.600	19,8	21,8	41,6	10.844	6,5	108.444	48,1
Lavoratori autonomi	47.975	7,1	6,0	13,1	5.331	3,2	53.306	16,3
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	18.410	2,8	3,1	5,9	2.046	1,2	20.456	7,1
TOTALE	1.295.127	259,4	283,6	543,0	143.903	86,3	1.439.030	629,3

Art. 16 – IPOTESI 2

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a dodici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Qualora il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, l'importo dell'indennità di cui al precedente periodo è pari all'80 per cento. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 30 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 30 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
5. Il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che svolga la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ai sensi del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il diritto di cui al presente comma è riconosciuto anche alle lavoratrici gestanti il cui stato sia certificato dal medico specialistico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato che scelgono di astenersi al di fuori dei casi di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e non è computato nei periodi di congedo di maternità ivi previsti.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1 e 3 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Per accedere all'indennità di cui ai commi 1 e 3 ovvero al bonus di cui al comma 8, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dall'INPS indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di XXXX milioni di euro annui per l'anno 2020.

11. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e all'INPS.”.

Relazione tecnica

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 12 giorni. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una **fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 10**.

L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata all'80% della retribuzione di riferimento per retribuzioni fino a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione, e al 30% per retribuzioni superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro e sulla base delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione; 65%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 30%;
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 60.000 euro: 15%;
- Lavoratori autonomi: 40%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 40%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher **di importo pari a 600 euro** complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congedo.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni

Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori autonomi**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;

- aliquota contributiva IVS:24%.

- **Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dal presente articolo 5:

Emergenza COVID-19

Onere derivante dalla concessione per 10 giorni del congedo parentale differenziato per classi di retribuzioni o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale				Voucher		Totale	
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Lavoratori dipendenti privati	1.259.598	339,0	267,4	606,4	139.955	84,0	1.399.553	690,4
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 40 anni di età	108.684	29,3	23,1	52,4	12.076	7,2	120.760	59,6
Lavoratori autonomi	63.967	25,1	8,0	33,1	7.107	4,3	71.074	37,4
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	24.547	10,1	4,1	14,2	2.727	1,6	27.275	15,8
TOTALE	1.456.795	403,5	302,6	706,1	161.866	97,1	1.618.661	803,2

Art. 17***(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID -19)***

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 16, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Relazione tecnica

La concessione della misura prevista dalla norma per i lavoratori dipendenti del settore pubblico non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Art. xxxx***(Bonus baby sitting) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA**

1. Per l'anno 2020, è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a quattordici anni di età per l'acquisto di servizi di baby-sitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.
2. Nel caso di famiglie monogenitoriali in cui l'unico genitore appartiene alle categorie del personale sanitario e tecnico, ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, il bonus di cui al comma 1 è aumentato a 1000 euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione prevede che, a seguito della sospensione dei servizi scolastici della scuola di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, disposta dall'articolo 2, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo, n.59, ai nuclei familiari con figli fino a quattordici anni di età sia riconosciuto un buono di 600 euro per far fronte alle spese di custodia dei figli a domicilio. Nel caso di famiglie monogenitoriali il cui genitore appartiene alla categoria del personale sanitario ovvero dei ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, il bonus di cui al comma 1 è aumentato a 1000 euro. La misura mira supportare le famiglie in difficoltà che a causa della sospensione scolastica, la cui durata dipenderà dal decorso dello stato emergenziale, non possono attendere alla cura quotidiana dei figli.

Art. xxxx**(Congedo parentale) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA**

1. Per l'anno 2020, per far fronte alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando il congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai genitori lavoratori di figli sino a 14 anni è riconosciuto un periodo di congedo parentale straordinario pari a dieci giorni, senza riduzione della retribuzione; se tali giorni di congedo vengono utilizzati in parti uguali da entrambi i genitori, essi sono incrementati di ulteriori cinque giorni. Tale disposizione si applica, cessato lo stato di emergenza, anche ai congedi del personale sanitario e tecnico necessario a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, da usufruire comunque entro il 2020. Nel caso di famiglie monogenitoriali, all'unico genitore viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni.
2. All'altro genitore del figlio del personale sanitario e tecnico, ovvero di ricercatori presso centri e istituti di ricerca impegnati a contrastare il diffondersi del COVID – 19, viene riconosciuto un periodo di congedo straordinario pari a quindici giorni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario di lavoro e qualora non si possano svolgere le attività in modalità agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le misure proposte si ritengono necessarie alla luce della sospensione delle scuole dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta dall'articolo 2, lettera h) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 marzo, n.59.

Al primo comma si prevede il diritto ad un periodo di congedo parentale straordinario per la madre lavoratrice e il padre lavoratore, oltre i tempi già previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di 10 giorni, ovvero di 15, complessivamente, nel caso in cui siano entrambi i genitori ad usufruirne, senza riduzione della retribuzione per i figli sino a 14 anni. L'articolo 32 dispone invece che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità indicate, per un periodo che complessivamente non può eccedere il limite di dieci mesi. Si prevede inoltre che la disposizione sul congedo, ancorché non sia temporaneamente applicabile ai genitori lavoratori che sono coinvolti in prima linea sull'emergenza al contrasto della diffusione del COVID – 19, per i quali non valgono molte delle misure sospensive previste nei decreti emergenziali, lo diventi, una volta cessata l'emergenza e comunque entro il 2020. Ai genitori singoli viene comunque riconosciuto un periodo di congedo parentale di quindici giorni

Al secondo comma è, invece, previsto che il congedo dei genitori dei figli dei professionisti del settore sanitario e tecnico e dei ricercatori impegnati nella lotta al COVID – 19 ammonti invece a 15 giorni, affinché possano occuparsi della cura dei figli. La norma non si applica qualora anche essi siano impegnati con la loro attività lavorativa nell'azione di contrasto al virus o possano lavorare in modalità agile da casa.

La disposizione si è ritenuta necessaria in ragione del fatto che le misure sulla sospensione dell'attività lavorativa, disposta a causa dell'emergenza, non si applicano al personale sanitario nell'esercizio delle sue funzioni. Per questa ragione si è ritenuto che possa essere agevole per il nucleo familiare con figli, che non devono frequentare la scuola nel periodo interessato, che il genitore, non impegnato per il suo lavoro nell'attività emergenziale, possa restare a casa per la cura dei figli. Quest'ultima disposizione, contenuta nel terzo comma, è limitata al periodo di durata dello stato di emergenza che impegna in prima linea il personale sanitario.

Art. xxxx**(Caregiver familiare) - PROPOSTE MINISTRO FAMIGLIA**

1. Per l'anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti così come previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la disposizione in oggetto, al fine di garantire un ulteriore supporto alle famiglie residenti nei territori coinvolti dallo stato di emergenza ed in particolare a quelli individuati dal DPCM dell'8 marzo 2020, si riconosce un bonus di 500 euro a coloro che svolgono l'oneroso compito di caregiver familiare in favore di persone non autosufficienti così previsto dall'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa norma prevede, infatti che il caregiver familiare è colui che *“assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”*

Art. 18***(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)***

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, dovuto a COVID-19, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

2. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6.

3. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante uno specifico stanziamento creato in apposito Fondopresso il MEF.

5. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Relazione tecnica


La variazione normativa proposta prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato.

La presente relazione tecnica valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani.

Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base dei dati riportati sul sito del Ministero della Salute sull'andamento dei contagi fino al 8 marzo u.s. e ipotizzando un andamento futuro dei contagi giornalieri come dal grafico seguente, elaborato considerando un raddoppio dei contagi in circa 3 giorni fino a metà marzo e successivamente un graduale calo dovuto alle misure di contenimento varate dal Governo.



Questo andamento porterebbe ad un numero di soggetti contagiati complessivi pari a circa 92.000. Inoltre, ipotizzando che:

1. per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone;
2. il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia);
3. Il periodo di “quarantena” sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi;
4. Il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019);
5. il 60% faccia parte del settore privato;
6. la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro;

deriva un onere per la finanza pubblica per l'anno 2020 di circa 129,9 milioni di euro di cui 32,2 per contribuzione figurativa.

Art. 19***(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)***

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1 giugno 2020.

Relazione tecnica

Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La norma proposta proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.

Art. 20***(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)***

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 15, comma 8, decreto legislativo 22 aprile 2015 n. 22, sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni.
2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli artt. 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì ampliati di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015.

Relazione tecnica

Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. **Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.**

Art. 21

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 2020 il decorso dei termini decadenziali relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, fatte salve specifiche disposizioni.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica anche al contenzioso di cui al comma 9 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22 – IPOTESI 1
(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994, per le diverse gestioni da loro amministrate, possono prevedere, in via eccezionale anche con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, corredata da nota tecniche attuariale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, in rispondenza alle disposizioni adottate a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dette determinazioni, immediatamente esecutive, sono comunque tempestivamente inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per le rispettive valutazioni, funzionali all'esercizio della loro propria attività di vigilanza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di somme rivenienti dai rendimenti netti del patrimonio, come rilevati dall'ultimo bilancio consuntivo approvato dai singoli organi statutari. Resta fermo sia il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509, che la verifica di sostenibilità prevista dalla normativa vigente.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, per gli enti privati di previdenza obbligatoria, la possibilità di intraprendere iniziative specifiche in favore dei propri iscritti in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, anche in deroga alla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta normativa gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti cumulati dal patrimonio delle singole gestioni, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale.

Considerando che il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati ammonta a circa 85,3 miliardi di euro e calcolando prudenzialmente che gli enti intendono utilizzare per l'espletamento delle finalità evidenziate dalla proposta normativa l'intera quota del 5% dei rendimenti lordi cumulati dei rispettivi patrimoni, e stimando il rendimento realizzato a partire dal 1995 - anno della privatizzazione di detti enti - è stato valutato per l'insieme delle Casse privatizzate (fonte: AdePP, l'Associazione degli enti di previdenza privati e privatizzati) uno stock pregresso dei rendimenti lordi di circa 900 milioni di euro. A decorrere dal 2019, applicando un tasso di rendimento del 4% (al lordo dei costi e della fiscalità) si può stimare, prudenzialmente, un incremento annuo pari a circa 150 milioni di euro. Stimando 1.050 milioni (900 pregresso + 150 del 2019), il 5% ammonta a 52,5 milioni (poi la quota di ciascuna cassa andrà definita concretamente sul dato specifico di ogni ente). Resta sempre garantito che non si può intaccare la riserva legale, quindi l'impatto è contenuto.

Art. 22 – IPOTESI 2
(Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, **CON APPOSITA DELIBERA CONSILIARE CORREDATA DA UNA NOTA CHE SPECIFICHI IL RELATIVO IMPATTO ATTUARIALE, DA INVIARE AI MINISTERI COMPETENTI PER LA DOVUTA INFORMATIVA**, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente **OVVERO CHE ABBIANO SUBITO UNA COMPROVATA RIDUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PER EFFETTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti **ANNUI RILEVATI NEL BILANCIO DELL' ANNO PRECEDENTE**, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 **E SALVA LA VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ ATTUARIALE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Art. 23
(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni possono fornire, tenuto conto del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari. In relazione a tali prestazioni, le priorità sono individuate dall'amministrazione competente, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni.

Titolo III
Misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Capo I
Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 24
(Fondo centrale di garanzia PMI)

- 1.** Per la durata di [6] mesi dall'adozione del presente decreto legge dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono derogate, in deroga come di seguito indicato, talune previsioni del DM 6 marzo 2017, del DM 14 novembre 2017 e delle alle vigenti disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
 - b) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 15 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - c) per le operazioni per le quali banche o intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
 - d) la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso dell'anno 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
 - e) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € [500.000], la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
 - f) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti verso imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il [60] per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia [individuati con], la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del [50] per cento, ulteriormente incrementabile del [20] per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
 - g) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa; **[NB da verificare con RGS se per le risorse "in bilancio" occorra il riversamento e la riassegnazione al Fondo PMI]**
2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".
 3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.
 4. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Relazione illustrativa

In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), non più circoscritta alle sole "zone rosse", ma improntata in un'ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario. La loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanzia per almeno 15% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate (che, com'è noto, comportano oneri di gestione per l'erario, senza alcun vantaggio per l'impresa);
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento.

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto invece ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017)

Il Comma 4 contiene la copertura finanziaria dell'intervento.

Relazione tecnica

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della Finanza pubblica. Nel corso del 2019, infatti, il Fondo ha introitato pagamenti a titolo di commissioni pari a euro 39.391.009,34, cui vanno aggiunti ulteriori € 461.504,02 per le commissioni per concessione di garanzie di portafoglio.

L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. d), purché contenuta entro la fisiologica soglia proposta, può trovare copertura nelle attuali dotazioni del Fondo.

La nuova operatività per le rinegoziazioni (comma 1, lett. b) ed il prolungamento automatico delle garanzie (comma 1, lett. c), comporta una potenziale incremento della platea dei beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è controgarantito dallo Stato.

Tutti gli altri interventi previsti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ciò premesso si prevede un rifinanziamento del Fondo per 50 milioni di euro.

Art. 25
(Modifiche alla disciplina FIR)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 496 dopo le parole: «*comma 499.*» sono aggiunte le seguenti: «*All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio* »;
 - b) al comma 497 dopo le parole «*comma 499.*» sono aggiunte le seguenti: «*All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio*»;
2. All'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “31 maggio 2020”.

Art. 26**(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)**

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Relazione illustrativa

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'art.112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondono ai due commi della proposta normativa:

1. consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila;
2. esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Primo comma. Il primo e secondo comma dell'art. 112 bis del TUB prevedono che <<1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato (...), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.>>.

Ai sensi del comma 22 dell'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 <<I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.>>. I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti).

La possibilità per i confidi ex art. 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all'attuale situazione.

Secondo comma. Tra le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <<Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi>> vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all'iscrizione.

Alla luce della predetta riforma del 2010, il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per come riformato e vigente, prevede:

- all'articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che, in deroga all'articolo 106, comma 1, esercitano l'attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale

Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia);

- all'articolo 112 *bis*, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari - con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con D.M. 30 Agosto 2019;
- all'art. 128 *undecies*, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni.

I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all'iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l'Organismo di cui all'art. 128 *undecies* TUB si accingeva a divenire operativo, l'art.13 del Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto “secondo correttivo”) ha modificato l'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3 *bis*, il quale stabilisce che <<*L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego*>>.

La *ratio* di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l'operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all'iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito).

Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i Confidi Minori si va strutturando ed ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l'originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo ex art. 128 *undecies*) del comma 3 bis dell'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010.

Relazione tecnica

La previsione proposta non comporta nuovi o maggiori oneri.

Art. 27***(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))***

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”

Relazione illustrativa

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 insieme ad una organica riforma dei Regolamenti UE che hanno istituito le Autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA).

L'articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: “Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.” (Si tratta di misure concernenti l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche). L'aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.

La modifica consiste nell'abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Si è pertanto intervenuti sull'art. 36-septies, comma 9, del CAP prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'EIOPA delle misure tecniche e dell'*endorsement* delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del Codice delle Assicurazioni.

Relazione tecnica

Le modifiche e le innovazioni apportate dall'articolato in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28***(Misure per il credito all'esportazione)***

1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico interessato dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.
2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

Relazione illustrativa

Per mitigare le ripercussioni negative sul settore del turismo derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del "Piano straordinario per il *Made in Italy*" nel corrente mese di marzo.

L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. "riassicurazione MEF-SACE"), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.

La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alle operazioni aventi le caratteristiche di cui al comma 2 che si prevede costituiscano oggetto dell'istanza di SACE Spa, infatti, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, risulta sufficiente.

Art. 29

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri”)

1. All'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le misure di attuazione della sola fattispecie di cui alla lettera c-bis) del comma 479, della legge n. 244 del 2007.”
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Relazione illustrativa

L'art. 26 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, ha esteso, stante la grave situazione di crisi economica che sta derivando dall'epidemia di coronavirus che rischia di ingenerare effetti deleteri anche sul mercato del lavoro, l'operatività del Fondo di solidarietà mutui prima casa (che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari) anche all'ipotesi di “*sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.*”

La concreta applicazione dell'estensione legislativa richiede, tuttavia, una integrazione dell'attuale meccanismo del Fondo di cui al DM 21 giugno 2010, n. 132, come modificato dal DM 22 febbraio 2013 n. 37, per quanto attiene alla durata della sospensione del mutuo nelle diverse ipotesi di riduzione/sospensione dell'orario di lavoro e alla documentazione da presentare a supporto dell'istanza. Stante la natura regolamentare del DM, il rituale passaggio in Conferenza Stato – Regioni, nonché la previsione dell'art. 2, comma 5-*sexies* del decreto – legge n. 185/2008, in base alla quale il regolamento richiede “il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti”, è plausibile ritenere che l'adeguamento della disciplina del Fondo richieda tempi non compatibili con l'urgenza dell'intervento. Al fine di accelerare la piena attuazione dell'estensione dell'accesso al Fondo, l'emendamento prevede quindi una procedura accelerata per l'adozione delle necessarie modalità applicative della nuova fattispecie introdotta dall'art. 26 del decreto legge 9/2020, attraverso l'adozione di un decreto di natura non regolamentare.

Capo II
Misure fiscali a sostegno della liquidità